

COMUNE DI ORVIETO

(Provincia di Terni)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

AVENTE AD OGGETTO

_____.

N. _____

L'anno _____ (_____) il giorno _____ del mese di _____,

T R A

- il Comune di Orvieto (d'ora in avanti il Comune), in persona del Dirigente del Settore AA.GG., domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Orvieto, Via Garibaldi n. 8, - C.F. 81001510551, ai sensi del Decreto Sindacale di nomina n. _____ del _____

E

- _____ (d'ora in avanti il Professionista), con studio in Via _____, n. _____ - C.F.: _____ - P.I. _____, indirizzo _____ di _____ posta elettronica certificata _____

SI PREMETTE

-
-
-

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

2) il Comune conferisce al Professionista, che lo accetta, l'incarico di _____, attribuendo allo stesso ogni più ampia facoltà di

legge, ivi comprese quelle di formulare ed accettare rinuncia agli atti, transigere, agire in ottemperanza, proporre impugnazioni, delegare sostituti.

3) Il Professionista si impegna ad applicare e percepire per l'incarico ricevuto con il presente disciplinare l'onorario di € _____, oltre contributo forfettario, C.A.P. e I.V.A. corrispondente ai valori minimi secondo i parametri ritraibili dal vigente D.M. 10/03/2014, n°55 e s.m.i., tramite consentita variazione in diminuzione del 50% dei parametri "medi" (art.4, comma 1°, III° periodo, D.M. cit.), esplicitamente indicati in ciascuna "Tabella" allegata allo stesso decreto, al netto di rimborso spese generali (15%), CAP (4%) ed IVA (22%).

Qualora la sentenza favorevole al Comune condanni la controparte alla refusione delle spese del giudizio, se le stesse sono inferiori rispetto al compenso pattuito con il Comune, al Professionista incaricato spetterà in ogni caso l'importo convenuto.

Nell'ipotesi in cui le spese liquidate dal giudice siano superiori al compenso pattuito l'eccedenza verrà riconosciuta a condizione che dell'azione di recupero del credito, ove necessaria, si faccia carico direttamente il Professionista senza oneri ulteriori a carico del Comune.

Se per eventi sopravvenuti e non preventivabili siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportino maggiore spesa, il Professionista incaricato dovrà dare al Comune immediata comunicazione scritta, dettagliatamente motivata. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte del Comune, nessuna maggiore pretesa potrà essere

vantata dal Professionista.

Resta inteso che qualsiasi ulteriore attività sarà contabilizzata sempre applicando i valori minimi secondo i parametri ritraibili dal vigente D.M. 10/03/2014, n°55 e s.m.i., tramite consentita variazione in diminuzione del 50% dei parametri "medi" (art.4, comma 1°, III° periodo, D.M. cit.), esplicitamente indicati in ciascuna "Tabella" allegata allo stesso decreto, al netto di rimborso spese generali (15%), CAP (4%) ed IVA (22%).

4) Per il sostegno alle spese di causa il Comune anticiperà sulla somma impegnata, in seguito alla stipula del presente disciplinare di incarico e dietro richiesta del legale incaricato, un importo pari al 30%, che sarà computato all'atto della definitiva liquidazione, detratti, altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi.

5) Il Professionista si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il Professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il Professionista si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni di spesa.

Allorquando, pertanto, l'attività da svolgere esuli quella preventivata in sede di affidamento dell'incarico il Professionista dovrà tempestivamente avvertire il Comune, affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il Professionista non potrà continuare ad espletare l'attività difensiva.

7) Il Professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Professionista dichiara di non avere in corso rapporti di patrocinio contro il Comune e si impegna a non assumerne durante tutta la durata del presente

incarico, pena la revoca del medesimo e la cancellazione dall'elenco di professionisti cui affidare incarichi di consulenza, assistenza e patrocinio legale formato dal Comune di Orvieto.

A tal fine, il Professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune sia necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune; resta onere del professionista prevedere, in sede di presentazione del preventivo di parcella, le spese per la domiciliazione.

9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Professionista nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 3).

10) Il Professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente punto 3), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal Professionista.

12) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13) Per ogni eventuale lite che possa insorgere nell'applicazione o nell'interpretazione del presente atto sarà competente il Foro di Terni.

14) Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

PER IL COMUNE DI ORVIETO

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 3), 4), 5) 6), 7) e 9).

PER IL COMUNE DI ORVIETO

IL PROFESSIONISTA

C_C816 - - 1 - 2026-05-04 - 0018104